REGOLAMENTO (CEE) N. 3894/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/89 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2967/89 [1] ha autorizzato in via temporanea il Regno Unito ad importare un determinato quantitativo di burro neozelandese a condizioni particolari fino al 31 dicembre 1992;

considerando che è opportuno adeguare il tasso del prelievo speciale, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale di 45,83 ecu/kg di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/89 è sostituito da un prelievo speciale di 44,02 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET

[1] GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114.